

Comune di Campogalliano

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N°. 12 del 26/03/2021

Oggetto: Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale di cui alla Legge 160/2019 - contestuale approvazione relativo Regolamento.

Per convocazione con atto del Sindaco-Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in videoconferenza, secondo i criteri definiti con Decreto Sindacale n. 7 del 15/04/2020, nella sala delle adunanze, il giorno 26 del mese di Marzo dell'anno 2021, alle ore 20:00 in Prima convocazione previa consegna ai Consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di legge con l'elenco degli oggetti da trattarsi

La seduta è svolta avvalendosi del sistema tecnologico Google Hangouts Meet.

Fatto l'appello sono presenti i sottoelencati Consiglieri

N.O	COGNOME E NOME	PRE
		S.
1	GUERZONI MARCO	P
2	TEBASTI DANIELA	P
3	GARDINI MARCELLO	P
4	GUERZONI PAOLA	P
5	ZACCARELLI LUISA	P
6	BOZZOLI DEBORAH	P
7	ARLETTI MARCO	G
8	LASAGNI FRANCESCO	P
9	PANINI CHIARA	P
10	RUBBIANI MARCO	P

N.O	COGNOME E NOME	PRE
		S.
11	VANDELLI VALERIA	P
12	COSTA ENEA	P
13	LUGLI PAOLO	P

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI nº 13

Presenti con diritto di voto n°. 12

Partecipa il Segretario Dottoressa Vienna Marcella Rocchi, incaricato della redazione del verbale.

Il Sindaco-Presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell'adunanza.

La seduta è valida

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sono presenti in videoconferenza i consiglieri: Guerzoni Paola, Tebasti Daniela, Zaccarelli Luisa, Gardini Marcello, Guerzoni Marco, Bozzoli Deborah, Lasagni Francesco, Panini Chiara, Rubbiani Marco, Vandelli Valeria, Lugli Paolo, Costa Enea;

E' altresì presente l'assessore esterno Messori Marcello;

Sono chiamati come scrutatori i Signori Consiglieri: Costa Enea, Lasagni Francesco, Bozzoli Deborah:

Preso atto che il file audio della seduta, che registra integralmente gli interventi svolti nel corso della discussione, viene pubblicato sul sito istituzionale del comune, nell'apposita sezione dedicata;

Visto che, rispetto al quadro iniziale, non si sono avute modifiche e i consiglieri presenti, compreso il Sindaco, risultano essere n. 12;

Presa visione delle seguenti disposizioni normative:

- art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al D.lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- art. 1, comma 817, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 in base al quale la regolamentazione del canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
- art.1, comma 819, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 in base al quale il predetto canone è costituito: da una componente avente per presupposto l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e da una componente avente per presupposto la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
- art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti con regolamento da adottare dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, ed il successivo comma 837 della medesima legge che stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è anch'esso disciplinato da apposito regolamento comunale;

Presa visione dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs. n. 446/1997 in materia di potestà regolamentare generale dei Comuni "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."

Richiamati:

l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinanti l'imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni e il canone Cosap, e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni ;

l'art. 4, comma 3- quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

Dato atto che le disposizioni regolamentari comunali disciplinanti le predette entrate (Imposta Comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, canone Cosap) rimangono valide ed applicabili per le attività afferenti le annualità 2020 e precedenti anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente;

Considerato che in attuazione degli obblighi imposti dalla L.160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare nei termini di legge il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (di cui al comma 816 Legge 160/2019) e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (di cui al comma 837 Legge 160/2019), in luogo dei prelievi che sono stati sostituiti dalla citata Legge 160/2019;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 il quale dispone che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 marzo 2021;
- l'art. 30 comma 4 del D.L. n° 41 del 22 marzo 2021 che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 30 aprile 2021.

Dato atto che:

- ai sensi di quanto sopra esposto si rende necessario approvare nei termini di legge apposito Regolamento volto a disciplinare il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate:
- la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti di natura non tributaria e che pertanto regolamenti e tariffe relativi ad entrate non tributarie non devono essere trasmessi al MEF;
- ai sensi di quanto previsto dalla circolare 2/DF del 22 novembre 2019 sopra richiamata, il Regolamento approvato con il presente atto non deve essere trasmesso al MEF in quanto non si riferisce a entrate tributarie.

Presa visione del "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" allegato alla presente deliberazione (allegato A) a formarne parte integrante e sostanziale;

Presa altresì visione degli allegati al medesimo Regolamento che si allegano al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e specificatamente:

- 1. allegato B) relativo alla definizione dei coefficienti moltiplicatori e dell'articolazione tariffaria con riferimento alle esposizioni pubblicitarie;
- allegato C) relativo alla definizione dei coefficienti moltiplicatori e dell'articolazione tariffaria con riferimento alle pubbliche affissioni;
- 3. allegato D) relativo alla definizione dei coefficienti moltiplicatori e dell'articolazione tariffaria con riferimento all'occupazione di suolo;
- 4. allegato E) relativo alla definizione dei coefficienti moltiplicatori e dell'articolazione tariffaria con riferimento al canone mercatale;

Rilevato che la disciplina regolamentare, i coefficienti moltiplicatori e l'articolazione tariffaria dei canoni oggetto della presente deliberazione sono tali da garantire gli equilibri del gettito di entrata realizzato con i tributi ed i canoni sostituiti;

Dato atto che il Regolamento di cui si propone l'approvazione disciplina altresì puntualmente le agevolazioni relative al prelievo sull'occupazione del suolo pubblico (art. 46) e al Canone Mercatale (art. 61) che trovano applicazione limitatamente all'anno 2021. Le stesse rispondono alla volontà dell'Amministrazione Comunale di salvaguardare il tessuto socio-economico locale tenuto conto della crisi epidemiologica da Covid-19 che sta interessando l'intero territorio nazionale e delle misure restrittive adottate a livello nazionale/regionale per limitarne la diffusione.

Rilevato che le agevolazioni di cui al punto precedente comportano per il Comune di Campogalliano un minor gettito quantificato in misura pari a complessivi Euro 15.000,00, di cui si terrà conto conto con successiva variazione al bilancio di previsione 2021-2023;

Richiamati:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i., coordinato con le disposizioni del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e sm.i.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo Unico Enti Locali i sequenti pareri espressi:

- dal Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Terre d'Argine in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- dal Responsabile territoriale del Settore Servizi Finanziari dell'Unione Terre d'Argine in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione, espressa per appello nominale, accertata dal Segretario generale in modalità telematica, con riscontro audio e video, che ha dato il seguente risultato:

presenti votanti: 12; - voti favorevoli: 11 - contrari: nessuno - astenuti: 1 (Lugli)

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

- 1. di istituire a decorrere dal 1° gennaio 2021:
 - il canone patrimoniale di concessione , autorizzazione o esposizione pubblicitaria in attuazione al comma 816, dell'art. 1 della Legge 160/2019;
 - il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate in attuazione al comma 837, dell'art. 1 della Legge 160/2019.
- 2. **di approvare** il "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" allegato alla presente deliberazione (allegato A) a formarne parte integrante e sostanziale;
- 3. **di approvare** gli allegati al medesimo Regolamento che si allegano al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e specificatamente:
 - allegato B) relativo alla definizione dei coefficienti moltiplicatori e dell'articolazione tariffaria con riferimento alle esposizioni pubblicitarie;
 - allegato C) relativo alla definizione dei coefficienti moltiplicatori e dell'articolazione tariffaria con riferimento alle pubbliche affissioni;
 - allegato D) relativo alla definizione dei coefficienti moltiplicatori e dell'articolazione tariffaria con riferimento all'occupazione di suolo;
 - allegato E) relativo alla definizione dei coefficienti moltiplicatori e dell'articolazione tariffaria con riferimento al canone mercatale;
- 4. **di dare atto** che il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate entra in vigore dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 richiamato in premessa;

Con separata ed apposita votazione, espressa per appello nominale, accertata dal Segretario generale in modalità telematica, con riscontro audio e video, che ha dato il seguente risultato:

Comune di Campogalliano
Delibera n. 12/2021 del 26/03/2021
Oggetto: Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale di cui alla Legge 160/2019 - contestuale approvazione relativo Regolamento.
Firmato da: Venna Marcella Rocchi

presenti votanti: 12; - voti favorevoli: 11 - contrari: nessuno - astenuti: 1 (Lugli)

DELIBERA INOLTRE

di rendere il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 al fine di provvedere in tempo utile alla predisposizione degli atti conseguenti alla presente deliberazione.

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

(Provincia di Modena)

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 - CONTESTUALE APPROVAZIONE RELATIVO REGOLAMENTO.

Il sottoscritto LUCA PADERNI, Responsabile del Servizio Servizi Finanziari, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Note:

Campogalliano, 23/03/2021

Il Responsabile del Settore

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Oggetto: Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale di cui alla Legge 160/2019 - contestuale approvazione relativo Regolamento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n° 17 del 23/03/2021.

Per la proposta il parere è: Favorevole

Note:

Il ragioniere capo Bruno Bertolani



Comune di Campogalliano

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N°. 12 del 26/03/2021

Oggetto: Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale di cui alla Legge 160/2019 - contestuale approvazione relativo Regolamento.

Per convocazione con atto del Sindaco-Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in videoconferenza, secondo i criteri definiti con Decreto Sindacale n. 7 del 15/04/2020, nella sala delle adunanze, il giorno 26 del mese di Marzo dell'anno 2021, alle ore 20:00 in Prima convocazione previa consegna ai Consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di legge con l'elenco degli oggetti da trattarsi

La seduta è svolta avvalendosi del sistema tecnologico Google Hangouts Meet.

Fatto l'appello sono presenti i sottoelencati Consiglieri

N.O	COGNOME E NOME	PRE
•		S.
1	GUERZONI MARCO	P
2	TEBASTI DANIELA	P
3	GARDINI MARCELLO	P
4	GUERZONI PAOLA	P
5	ZACCARELLI LUISA	P
6	BOZZOLI DEBORAH	P
7	ARLETTI MARCO	G
8	LASAGNI FRANCESCO	P
9	PANINI CHIARA	P
10	RUBBIANI MARCO	P

N.O	COGNOME E NOME	PRE
		S.
11	VANDELLI VALERIA	P
12	COSTA ENEA	P
13	LUGLI PAOLO	P

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI nº 13

Presenti con diritto di voto n°. 12

Partecipa il Segretario Dottoressa Vienna Marcella Rocchi, incaricato della redazione del verbale.

Il Sindaco-Presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell'adunanza.

La seduta è valida

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sono presenti in videoconferenza i consiglieri: Guerzoni Paola, Tebasti Daniela, Zaccarelli Luisa, Gardini Marcello, Guerzoni Marco, Bozzoli Deborah, Lasagni Francesco, Panini Chiara, Rubbiani Marco, Vandelli Valeria, Lugli Paolo, Costa Enea;

E' altresì presente l'assessore esterno Messori Marcello;

Sono chiamati come scrutatori i Signori Consiglieri: Costa Enea, Lasagni Francesco, Bozzoli Deborah:

Preso atto che il file audio della seduta, che registra integralmente gli interventi svolti nel corso della discussione, viene pubblicato sul sito istituzionale del comune, nell'apposita sezione dedicata;

Visto che, rispetto al quadro iniziale, non si sono avute modifiche e i consiglieri presenti, compreso il Sindaco, risultano essere n. 12;

Presa visione delle seguenti disposizioni normative:

- art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al D.lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- art. 1, comma 817, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 in base al quale la regolamentazione del canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
- art.1, comma 819, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 in base al quale il predetto canone è costituito: da una componente avente per presupposto l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e da una componente avente per presupposto la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
- art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti con regolamento da adottare dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, ed il successivo comma 837 della medesima legge che stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è anch'esso disciplinato da apposito regolamento comunale;

Presa visione dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs. n. 446/1997 in materia di potestà regolamentare generale dei Comuni "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."

Richiamati:

l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinanti l'imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni e il canone Cosap, e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni ;

l'art. 4, comma 3- quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

Dato atto che le disposizioni regolamentari comunali disciplinanti le predette entrate (Imposta Comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, canone Cosap) rimangono valide ed applicabili per le attività afferenti le annualità 2020 e precedenti anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente;

Considerato che in attuazione degli obblighi imposti dalla L.160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare nei termini di legge il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (di cui al comma 816 Legge 160/2019) e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (di cui al comma 837 Legge 160/2019), in luogo dei prelievi che sono stati sostituiti dalla citata Legge 160/2019;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 il quale dispone che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 marzo 2021;
- l'art. 30 comma 4 del D.L. n° 41 del 22 marzo 2021 che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 30 aprile 2021.

Dato atto che:

- ai sensi di quanto sopra esposto si rende necessario approvare nei termini di legge apposito Regolamento volto a disciplinare il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti di natura non tributaria e che pertanto regolamenti e tariffe relativi ad entrate non tributarie non devono essere trasmessi al MEF;
- ai sensi di quanto previsto dalla circolare 2/DF del 22 novembre 2019 sopra richiamata, il Regolamento approvato con il presente atto non deve essere trasmesso al MEF in quanto non si riferisce a entrate tributarie.

Presa visione del "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" allegato alla presente deliberazione (allegato A) a formarne parte integrante e sostanziale;

Presa altresì visione degli allegati al medesimo Regolamento che si allegano al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e specificatamente:

- 1. allegato B) relativo alla definizione dei coefficienti moltiplicatori e dell'articolazione tariffaria con riferimento alle esposizioni pubblicitarie;
- allegato C) relativo alla definizione dei coefficienti moltiplicatori e dell'articolazione tariffaria con riferimento alle pubbliche affissioni;
- allegato D) relativo alla definizione dei coefficienti moltiplicatori e dell'articolazione tariffaria con riferimento all'occupazione di suolo;
- 4. allegato E) relativo alla definizione dei coefficienti moltiplicatori e dell'articolazione tariffaria con riferimento al canone mercatale;

Rilevato che la disciplina regolamentare, i coefficienti moltiplicatori e l'articolazione tariffaria dei canoni oggetto della presente deliberazione sono tali da garantire gli equilibri del gettito di entrata realizzato con i tributi ed i canoni sostituiti;

Dato atto che il Regolamento di cui si propone l'approvazione disciplina altresì puntualmente le agevolazioni relative al prelievo sull'occupazione del suolo pubblico (art. 46) e al Canone Mercatale (art. 61) che trovano applicazione limitatamente all'anno 2021. Le stesse rispondono alla volontà dell'Amministrazione Comunale di salvaguardare il tessuto socio-economico locale tenuto conto della crisi epidemiologica da Covid-19 che sta interessando l'intero territorio nazionale e delle misure restrittive adottate a livello nazionale/regionale per limitarne la diffusione.

Rilevato che le agevolazioni di cui al punto precedente comportano per il Comune di Campogalliano un minor gettito quantificato in misura pari a complessivi Euro 15.000,00, di cui si terrà conto conto con successiva variazione al bilancio di previsione 2021-2023;

Richiamati:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i., coordinato con le disposizioni del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e sm.i.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo Unico Enti Locali i sequenti pareri espressi:

- dal Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Terre d'Argine in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- dal Responsabile territoriale del Settore Servizi Finanziari dell'Unione Terre d'Argine in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione, espressa per appello nominale, accertata dal Segretario generale in modalità telematica, con riscontro audio e video, che ha dato il seguente risultato:

presenti votanti: 12; - voti favorevoli: 11 - contrari: nessuno - astenuti: 1 (Lugli)

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

- 1. di istituire a decorrere dal 1° gennaio 2021:
 - il canone patrimoniale di concessione , autorizzazione o esposizione pubblicitaria in attuazione al comma 816, dell'art. 1 della Legge 160/2019;
 - il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate in attuazione al comma 837, dell'art. 1 della Legge 160/2019.
- 2. **di approvare** il "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" allegato alla presente deliberazione (allegato A) a formarne parte integrante e sostanziale;
- 3. **di approvare** gli allegati al medesimo Regolamento che si allegano al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e specificatamente:
 - allegato B) relativo alla definizione dei coefficienti moltiplicatori e dell'articolazione tariffaria con riferimento alle esposizioni pubblicitarie;
 - allegato C) relativo alla definizione dei coefficienti moltiplicatori e dell'articolazione tariffaria con riferimento alle pubbliche affissioni;
 - allegato D) relativo alla definizione dei coefficienti moltiplicatori e dell'articolazione tariffaria con riferimento all'occupazione di suolo;
 - allegato E) relativo alla definizione dei coefficienti moltiplicatori e dell'articolazione tariffaria con riferimento al canone mercatale;
- 4. di dare atto che il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate entra in vigore dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 richiamato in premessa;

Con separata ed apposita votazione, espressa per appello nominale, accertata dal Segretario generale in modalità telematica, con riscontro audio e video, che ha dato il seguente risultato:

Comune di Campogalliano
Delibera n. 12/2021 del 26/03/2021
Oggetto: Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale di cui alla Legge 160/2019 - contestuale approvazione relativo Regolamento.
Firmato da: Venna Marcella Rocchi --- Paola Guerzoni

presenti votanti: 12; - voti favorevoli: 11 - contrari: nessuno - astenuti: 1 (Lugli)

DELIBERA INOLTRE

di rendere il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 al fine di provvedere in tempo utile alla predisposizione degli atti conseguenti alla presente deliberazione.

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

(Provincia di Modena)

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 - CONTESTUALE APPROVAZIONE RELATIVO REGOLAMENTO.

Il sottoscritto LUCA PADERNI, Responsabile del Servizio Servizi Finanziari, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Note:

Campogalliano, 23/03/2021

Il Responsabile del Settore

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Oggetto: Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale di cui alla Legge 160/2019 - contestuale approvazione relativo Regolamento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n° 17 del 23/03/2021.

Per la proposta il parere è: Favorevole

Note:

Il ragioniere capo Bruno Bertolani

Letto, approvato e sottoscritto:	
IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE (Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)
GUERZONI PAOLA	
ATTESTATO DI 1	PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazio comune per 15 giorni consecutivi dal 01/04/20	one viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 021 al 16/04/2021
AddìPubbl.	N°Reg.
	IL SEGRETARIO GENERALE (Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)
ESECU La presente deliberazione:	TIVITA'
-è stata affissa a questo Albo Pretorio per dall'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 200	10 giorni consecutivi a partire come prescritto 00 n. 267;
-è divenuta esecutiva il 26/03/2021:	
perché dichiarata immediatamente e agosto 2000 n. 267);	seguibile (art. 134, comma 4 del D.lgs. 18
ai sensi dell'art. 134, comma 3, del I	O.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Addì	IL SEGRETARIO GENERALE (Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)